

a cura di Michele Monteleone


# EVOLUZIONE DEGLI ORGANI DELLA CRISI D'IMPRESA

---

OCRI, Commissario giudiziale, Liquidatore giudiziale,  
Curatore nella liquidazione giudiziale, OCC

---

Prefazione di  
**Renato Rordorf**



## SOMMARIO

Profilo autori .....	XXXI
Prefazione .....	XXXV

**PARTE I**  
**PROCEDURE DI ALLERTA**  
**E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI - OCRI**

**Capitolo 1 – Profili giuridici**  
*di Stefania Pacchi*

1. La tempestività come "cifra" del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza .....	3
2. I doveri del debitore e dei creditori .....	6
3. La creazione di una rete di monitoraggio e di impulso .....	8
4. Le responsabilità degli organi societari .....	12
5. Gli indicatori e gli indici .....	14
6. La crisi .....	16
7. Il coinvolgimento dei creditori pubblici qualificati .....	22
8. L'organismo di composizione della crisi (OCRI) .....	24
9. Lo sbocco del "processo" di allerta .....	27
10. Le misure premiali .....	28

**Capitolo 2 – Gli strumenti di allerta**  
*di Patrizia Riva*

1. L'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile .....	33
2. L'ampliamento degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata .....	37
3. Alternative tra attività non equivalenti: vigilanza del collegio sindacale e revisione legale. conseguenze .....	40
4. Gli indici dell'allerta .....	45
4.1. Centralità del <i>Debt Service Coverage ratio</i> e dei sistemi di pianificazione e di budgeting .....	49
5. Crisi, allerta e gestione del turnaround: una possibile scansione temporale .....	51

5.1. Procedimenti di allerta paralleli e autonomi: l'intervento degli organi di controllo societario concorre con quello dei creditori pubblici qualificati .....	55
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

**Capitolo 3 – Organismo di composizione della crisi di impresa: nomina e composizione del collegio. l'audizione del debitore**  
*di Patrizia Riva*

1. Nomina e composizione del collegio .....	59
2. L'albo nazionale e il regime transitorio .....	62

**Capitolo 4 – Procedimento di composizione assistita della crisi**  
*di Patrizia Riva*

1. Ruolo del collegio nominato dall'OCRI: tra consulenza e controllo .....	65
2. Un confronto con fattispecie che presentano criticità similari. il ruolo dell'OCC e quello del commissario giudiziale (in presenza di offerte concorrenti) .....	68
3. Misure proiettive .....	70
4. Conclusione del procedimento .....	73
5. Segnalazione al pubblico ministero .....	73
6. Liquidazione del compenso .....	75

**Capitolo 5 – Misure premiali**  
*di Patrizia Riva*

1. Premessa .....	77
2. Misure premiali di natura concorsuale .....	79
3. Misure premiali di natura fiscale .....	81
4. Misure premiali di natura penale .....	81

**PARTE II**  
**COMMISSARIO GIUDIZIALE**

**Capitolo 1 – Funzione e ruolo del commissario giudiziale**  
*di Michele Monticconi*

1. Considerazioni generali: ccii, concordato preventivo, commissario giudiziale .....	87
2. Disciplina applicabile .....	91
3. Il ruolo e le funzioni del commissario giudiziale: la funzione di vigilanza .....	99

3.1. (Segue): la funzione di consultazione .....	103
3.2. (Segue): la funzione di segnalazione o informazione ..	107
4. Gli effetti della domanda di concordato .....	111

#### Capitolo 2 – Il commissario giudiziale nel concordato con riserva

<i>di Vincenzo Moccia</i>	
1. Premessa: evoluzione normativa .....	118
2. La nomina e la funzione del commissario .....	119
3. La documentazione riservata ed i termini per il deposito .....	122
4. Il rapporto con il debitore ricorrente e gli altri organi di controllo .....	123
5. La vigilanza del commissario .....	124
5.1. L'osservanza degli obblighi informativi .....	124
5.2. Il deposito delle spese della procedura .....	128
5.3. Esame delle scritture contabili .....	128
5.4. Il controllo dell'attività corrente .....	130
5.5. Operazioni straordinarie .....	133
5.6. Il controllo dell'andamento economico e finanziario .....	135
5.7. I presupposti della domanda di concordato .....	142
5.8. L'accertamento di fatti fraudolenti .....	143
5.9. L'informativa al tribunale per violazioni .....	145
6. La funzione di consultazione .....	145
7. L'organizzazione delle attività ed il collegio di commissari giudiziali .....	146
8. La cessazione dalla carica e il compenso al commissario giudiziale .....	148
8.1. Cessazione dalla carica .....	148
8.2. Compenso per la fase interinale .....	148
9. Le responsabilità del commissario giudiziale nella fase interinale .....	149
10. Riflessione conclusiva .....	152

#### Capitolo 3 – Adempimenti iniziali

<i>di Michele Monteleone</i>	
1. Accettazione e comunicazioni conseguenziali .....	155
2. Provvedimenti immediati: scritture contabili e convocazione dei creditori .....	156
3. Relazione ex art. 105 CCII .....	158

#### Capitolo 4 – Attività di inventariazione

*di Vincenzo Moccia*

1. L'inventario del C.G. ....	163
1.1. Oggetto e scopo dell'inventario .....	164
1.2. La data di riferimento dell'inventario .....	165
2. La formazione dell'inventario del C.G. ....	165
2.1. Ricontri ordinari .....	167
2.2. Ricontri specifici .....	167
2.3. Crediti e debiti della concordante .....	168
2.4. Beni dell'azienda .....	168
2.5. Rimanezze .....	168
3. Conclusione .....	169

#### Capitolo 5 – Trattamento dei crediti erariali (e fiscalità) nel concordato preventivo (anche) alla luce del nuovo codice della crisi d'impresa

*di Pietro Paolo Papaleo*

1. Premessa .....	173
2. Transazione fiscale e previdenziale nella legge fallimentare (Art. 182-ter) .....	175
2.1. Principi e fruibilità .....	175
2.2. Ambito oggettivo di applicazione .....	176
2.3. Condizioni ed "effetti" della falcidia .....	177
2.4. Iter procedurale: consolidamento del debito .....	179
2.5. Segue: procedura di voto e classamento del credito erariale chirografario .....	180
2.6. Trattamento dei crediti contributivi .....	180
3. Trattamento e "falcidia" dei crediti erariali nel nuovo codice della crisi .....	181
3.1. Inquadramento: il nuovo art. 88 CCI .....	181
3.2. Condizioni di falcidia dei crediti erariali .....	182
3.3. Profili attestativi e "nuovi" principi ex art. 85, comma 7, CCI .....	183
3.4. Il tema del classamento obbligatorio .....	185
3.5. Procedura e voto e nuovo <i>crash down</i> fiscale .....	185
4. L'impatto delle altre disposizioni "fiscali" sul trattamento dei debiti erariali .....	186
5. Profili specifici di fiscalità del (piano di) concordato .....	188
5.1. Sopravvenienze attive da riduzione di debiti e plusvalenze da cessioni di beni .....	189

5.2. IRAP.....	192
5.3. Tassazione ai fini dell'imposta di registro del decreto di omologazione.....	193
6. Aree di "indagine" del commissario giudiziale.....	194
<b>Capitolo 6 – La sorte dei rapporti giuridici pendenti e della nuova finanza nel nuovo concordato preventivo</b> <i>di Maria Azzurra Guerra</i>	
1. I contratti con la pubblica amministrazione.....	197
1.1. Premessa.....	197
1.2. La conservazione dei contratti pendenti con le P.P.A.A.....	198
1.3. La partecipazione alle procedure di affidamento di un contratto pubblico.....	200
1.4. La partecipazione alle gare dell'impresa in concordato in forma plurisoggettiva.....	201
1.5. Il ruolo del Commissario Giudiziale.....	202
2. La sorte degli altri contratti pendenti in generale.....	205
2.1. Le novità del c.d. Decreto Correttivo. I contratti autoliquidanti.....	206
2.2. La locazione finanziaria.....	207
3. Le prededuzioni nel concordato preventivo.....	207
3.1. In generale.....	207
3.2. La nuova finanza.....	211
3.2.1. I finanziamenti interinali.....	211
3.2.2. I finanziamenti in esecuzione del concordato.....	212
3.2.3. I finanziamenti dei soci.....	212
3.3. Le altre ipotesi di prededuzione.....	213
4. Il pagamento dei debiti pregressi.....	213

**Capitolo 7 – Proposte ed offerte concorrenti**

*di Michele Ciocco*

1. Le proposte concorrenti.....	217
1.1. L'apertura al mercato: la concorrenza dei creditori.....	217
1.2. La legittimazione ed il termine.....	218
1.3. Il dovere informativo del commissario.....	221
1.4. Il contenuto della proposta concorrente.....	221
1.5. Il sindacato del Tribunale.....	222
1.6. La votazione e l'approvazione dei creditori.....	223
1.7. Il giudizio di omologa della proposta approvata.....	224

1.8. L'esecuzione della proposta concorrente.....	225
2. Le offerte concorrenti.....	226
2.1. La nuova disciplina delle offerte concorrenti: rinvio.....	226
<b>Capitolo 8 – Il ruolo del commissario giudiziale nel sub-procedimento di revoca art. 106 - atti in frode</b> <i>di Michele Monteleone</i>	
1. La "cessazione" del concordato preventivo nel nuovo codice.....	232
1.1. L'art. 173 l. fall.....	234
1.2. L'art. 106 CCII.....	235
2. Il procedimento di revoca e il potere d'impulso del commissario giudiziale.....	238
2.1. Le caratteristiche processuali del procedimento di revoca nel nuovo Codice.....	240
3. La comunicazione ai creditori (e al debitore).....	241
4. Le condotte rilevanti: gli atti in frode e gli "altri atti in frode".....	243
4.1. Gli "atti in frode".....	247
4.1.1. La volontà di ingannare (il dolo).....	248
4.2. Gli atti anteriori e gli atti successivi alla domanda di concordato.....	250
4.2.1. Il compimento di atti non autorizzati.....	250
4.3. Altre ipotesi di frode.....	252
5. La rilevanza della <i>disclosure</i> ("confessio <i>subijfacta</i> ") e l'accertamento del commissario giudiziale alla luce del nuovo CCII.....	252
5.1. La <i>discovery</i> del commissario giudiziale.....	255
6. Il ruolo del commissario giudiziale rispetto alla mancanza delle condizioni di ammissibilità ex art. 106, comma 3, CCII.....	255
6.1. Il nuovo sindacato del tribunale e l'art. 106 CCII.....	257
7. L'arresto della procedura di concordato nella fase di omologa.....	259

**Capitolo 9 – Le operazioni di voto e i possibili epiloghi della procedura concordataria**

*di Maria Azzurra Guerra*

1. Gli adempimenti preliminari. Rinvio.....	261
1.1. La relazione del C.C. In generale.....	262
2. Le operazioni di voto.....	262
2.1. L'abolizione dell'adunanza dei creditori.....	262
2.2. L'ammissione provvisoria dei crediti contestati.....	265
2.3. Il calcolo delle maggioranze.....	265
2.4. Gli adempimenti successivi al voto.....	267

3. Gli esiti della votazione.....	267
3.1. L'omologazione del concordato.....	267
3.2. Il mancato raggiungimento delle maggioranze.....	267
<b>Capitolo 10 – Il commissario giudiziale nel concordato in continuità</b> <i>di Marcello Pollio</i>	
1. Inquadramento e nuovo codice della crisi.....	272
2. Il commissario giudiziale nel D.Lgs. n. 14/2019.....	277
3. Principi e <i>best practices</i> del (piano nel) concordato con continuità.....	
3.1. I principi generali di redazione del piano.....	286
3.2. Piano e cessione a terzi.....	288
3.3. L'arco temporale del piano.....	291
3.4. Le analisi propedeutiche alla definizione del piano.....	293
3.5. La struttura base del piano.....	294
3.5.1. Il piano industriale.....	298
3.5.2. Il piano finanziario e la ristrutturazione delle passività.....	298
3.5.3. Le proiezioni economico-finanziarie.....	300
3.6. Le «linee guida» per lo sviluppo del piano.....	300
3.7. I requisiti essenziali di un piano credibile.....	301
3.8. Emergenza sanitaria Covid-19 e incertezza straordinaria nella formulazione delle previsioni.....	302
3.9. Il modello di piano di risanamento aziendale nel concordato.....	305
3.10. La situazione patrimoniale di partenza.....	306
3.11. Continuazione o liquidazione.....	310
3.12. Strategia di risanamento e descrizione dei percorsi individuati.....	311
3.13. L'action plan.....	311
3.14. I dati prospettici.....	312
3.15. I contenuti minimi del piano.....	313
4. La generazione e l'utilizzo dei flussi di cassa provenienti dalla continuità aziendale.....	313
4.1. Il degrado dei crediti nella nuova transazione fiscale e contributiva.....	315
4.2. La convenienza della proposta e il confronto con lo scenario fallimentare.....	317
	320

4.3. I principi per la redazione della perizia di stima dei beni non sufficienti a soddisfare integralmente i creditori prelatizi.....	321
4.4. I criteri di valutazione della stima per il degrado dei crediti.....	324
4.5. La data di riferimento della stima per il confronto della convenienza.....	325
4.6. Il rapporto di derivazione tra ricavato in caso di liquidazione e valore di mercato.....	326
4.7. La graduazione dei crediti e l'attivo disponibile alla soddisfazione.....	327
4.8. Le risorse necessarie a soddisfare i creditori incipienti degradati.....	328
4.9. La generazione della "finanza esterna" nella continuità aziendale.....	329
<b>Capitolo 11 – Funzioni e compiti del commissario giudiziale nella fase esecutiva</b> <i>di Marcello Pollio</i>	
1. La fase di esecuzione del concordato in continuità e codice della crisi.....	337
2. Il commissario giudiziale nel D.Lgs. n. 14/2019.....	338
3. Le verifiche del commissario e le "aree" di indagine nella relazione ai creditori.....	341
3.1. La funzione di vigilanza sulla prosecuzione dell'attività.....	343
3.2. La funzione di vigilanza prima dell'omologazione.....	346
4.1. Le (tre) caratteristiche della fase esecutiva.....	353
4. Piano di concordato approvato dai creditori e collegamento alla fase esecutiva.....	353
5.1. L'art. 118 CCII e il potere integrativo del Tribunale.....	355
6. Ruolo centrale del commissario giudiziale.....	357
6.1. Valutazione prognostica e diagnostica della continuità.....	358
6.2. Poteri di vigilanza in relazione ad eventuali accordi "para-concordatari".....	358
6.3. Obblighi di informazione e sorveglianza anticipata.....	359
6.4. Gli adempimenti esecutivi.....	360
	361

- 6.5. Eventuale aggiornamento e adeguamento del piano per l'adempimento della proposta e interesse dei creditori..... 362

### PARTE III LIQUIDATORE GIUDIZIALE

#### Capitolo 1 – Il liquidatore giudiziale. Profili di novità nel codice della crisi di Antonio Pio Morcone

1. Introduzione preliminare..... 375  
2. Il permanente richiamo alle "cessioni dei beni" quale perimetro operativo del liquidatore..... 378  
3. La figura del liquidatore giudiziale tra vecchie problematiche e nuove soluzioni: analisi dell'attuale *restyling* normativo..... 382  
4. Il riconoscimento "tipizzato" delle azioni esperibili dal liquidatore giudiziale..... 399

### PARTE IV CURATORE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

#### Capitolo 1 – Profili giuridici di Stefania Pacchi

1. Nomina del curatore..... 407  
1.1. Criteri e presupposti della nomina..... 412  
1.2. Albo nazionale degli incaricati della Gestione e del controllo delle procedure (art. 356 CCII)..... 415  
1.3. Requisiti per l'iscrizione all'Albo..... 417  
1.4. Apertura a nuove categorie professionali per gli incarichi di cui agli artt. 356-358..... 418  
2. Accettazione-incompatibilità artt. 35, comma 4-bis, 35, comma 1 e 35, comma 2 del codice antimafia l. n. 54/2018..... 420  
3. Nomina del curatore nelle liquidazioni di gruppo..... 422  
4. Responsabilità del curatore..... 426  
5. Revoca e sostituzione del curatore..... 427  
6. Rendiconto della gestione e compenso del curatore..... 428

#### Capitolo 2 – Profili gestori: la custodia e l'amministrazione dei beni di Michele Monteleone

1. Accettazione dell'incarico da parte del curatore e comunicazione al registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata..... 433  
2. Comunicazioni conseguenziali da parte del curatore..... 435  
3. Adempimenti operativi: la ricognizione dei beni..... 436  
3.1. L'apposizione dei sigilli..... 437  
3.2. La redazione dell'inventario..... 438  
4. La custodia dei beni..... 440  
5. La stima dei beni..... 441  
6. La corrispondenza..... 452  
7. Nomina del comitato dei creditori..... 453

#### Capitolo 3 – Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore di Michele Monteleone e Alessia Santamarina

1. Premessa..... 456  
2. Brevi cenni al disposto normativo di cui all'art. 33 l. fall..... 457  
3. Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore previsti dall'art. 130 CCII, nonché loro rilevanza sistematica avuto riguardo alla ripartizione delle funzioni assegnate agli organi della procedura..... 464  
4. Nuovi contenuti che arricchiscono il fascicolo della procedura..... 496  
5. Ulteriori profili di rilevanza degli obblighi informativi di cui all'art. 130 CCII..... 505  
6. Conclusioni rassegnate nelle relazioni e nei rapporti riepilogativi: profili di responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e di estranei alla società..... 513

#### Capitolo 4 – Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti di Luigi D'Orazio

1. I rapporti pendenti..... 534  
1.1. La finalità della nuova disciplina..... 534  
1.2. La nozione di rapporti pendenti..... 537  
1.3. L'opponibilità dei rapporti pendenti..... 538  
1.4. Il principio generale della sospensione degli effetti dei contratti pendenti. Lo scioglimento..... 540

2. La disciplina prima del D.Lgs. n. 5/2006, la compravendita e la permuta .....	542
3. Il nuovo art. 172 C.C.I.: la regola generale .....	546
3.1. Il subentro del curatore .....	549
3.2. La continuità "spuria" in caso di liquidazione giudiziale .....	550
4. Fallimento del venditore e contratti relativi ad immobili da costruire .....	551
4.1. La tutela del promissario acquirente. I primi vagiti .....	553
4.2. Il promissario acquirente dopo il D.Lgs. n. 122/2005 .....	554
4.3. La fidejussione .....	555
4.4. La polizza assicurativa .....	556
4.5. Il contenuto del contratto preliminare .....	557
4.6. La prelazione .....	558
4.7. Il fondo di solidarietà .....	558
4.8. I contratti ad effetti reali e ad effetti obbligatori .....	560
4.9. La tutela del promissario acquirente per la casa di abitazione prima del codice della crisi .....	561
4.10. La tutela "reale" del promissario acquirente per la casa di abitazione dopo il C.C.I. (Art. 173) .....	562
4.11. I poteri del giudice delegato dopo la stipulazione del contratto definitivo .....	564
4.12. Gli accounti già versati dal promissario acquirente (Art. 172, comma 4, C.C.I.) .....	565
4.13. Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c. condizionata al pagamento del prezzo .....	566
4.14. La trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2932 c.c. ed il potere potestativo di scioglimento del curatore .....	568
4.15. L'efficacia esecutoria del decreto di esecutività dello stato passivo in materia di diritti reali .....	570
5. I contratti di carattere personale (Art. 175 C.C.I.) .....	573
6. I finanziamenti destinati ad uno specifico affare .....	575
7. La locazione finanziaria: le origini .....	579
7.1. La struttura del contratto. <i>Leasing</i> finanziario ed operativo .....	582
7.2. Il <i>leasing</i> quale contratto pendente .....	584
7.3. Il risarcimento del danno in caso di risoluzione .....	586
7.4. Le clausole nel contratto di <i>leasing</i> .....	587

7.5. La domanda di equo compenso da parte della concedente .....	587
7.6. L'opponibilità e la prova del contratto di <i>leasing</i> .....	588
7.7. L'art. 72 <i>quater</i> l. fall.: ambito di applicazione e disciplina specifica .....	589
7.8. La risoluzione dei contratti di <i>leasing</i> prima del fallimento: diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa e termine essenziale .....	593
7.9. Le due tesi a confronto sull'applicabilità dell'art. 72- <i>quater</i> l. fall. in caso di risoluzione del <i>leasing</i> prima del fallimento .....	595
7.10. Ambito di applicazione .....	599
7.11. Il valore di mercato del bene: aspetti problematici .....	600
7.12. Il <i>leasing</i> nel nuovo art. 177 C.C.I. .....	605
7.13. Il credito del concedente nella giurisprudenza. Gli interessi sia prefallimentari che post-fallimentari (l'ammissione al passivo) .....	605
8. Vendita con riserva di proprietà (Art. 178 C.C.I.) .....	613
9. Contratti ad esecuzione continuata o periodica (Art. 179 C.C.I.) .....	614
10. Restituzione di cose non pagate (Art. 180 C.C.I.) .....	617
11. Il contratto di borsa o a termine (Art. 181 C.C.I.) .....	618
12. Associazione in partecipazione (Art. 182 c.c.) .....	619
13. Conto corrente ordinario e bancario (Art. 183 C.C.I.) .....	621
14. Mandato e commissione (Art. 183 C.C.I.) .....	623
15. Contratto di affitto d'azienda .....	625
16. Contratto di locazione di immobili (Art. 185 C.C.I.) .....	626
17. Il comodato .....	628
18. Il contratto di appalto come contratto pendente (Art. 186 C.C.I.) .....	628
18.1. La struttura della norma. Lo scioglimento semiautomatico .....	629
18.2. Il subentro del curatore. La prosecuzione del contratto di appalto .....	632
18.3. Le azioni civilistiche compatibili con il subentro nel contratto .....	635
18.4. Lo scioglimento del contratto di appalto .....	635
18.5. Le azioni compatibili con lo scioglimento .....	638
18.6. Il passaggio della proprietà del bene e l'accessione .....	638

18.7. L'azione diretta degli ausiliari dell'appaltatore nei confronti del committente.....	639
19. Il contratto di assicurazione (Art. 187 C.C.I.).....	640
19.1. La polizza vita.....	641
20. Contratto di edizione (Art. 188 C.C.I.).....	642
21. Clausola arbitrale (Art. 192 C.C.I.).....	643
<b>Capitolo 5 – La gestione dei rapporti di lavoro</b> <i>di Roberto Balì</i>	
1. I lavoratori come creditori e come titolari di un rapporto pendente.....	645
2. La disciplina dei rapporti di lavoro pendenti secondo il regime della legge fallimentare: l'azienda inattiva.....	646
3. La disciplina dei rapporti di lavoro pendenti secondo il regime della legge fallimentare: l'esercizio provvisorio di impresa.....	648
4. Regime dei rapporti di lavoro pendenti all'apertura della liquidazione giudiziale dopo il codice della crisi.....	648
5. La fase di sospensione dei rapporti di lavoro e il sostegno al reddito dei lavoratori: la cassa integrazione.....	651
6. Rapporti di lavoro ed emergenza Covid.....	652
7. Affitto d'azienda e rapporti di lavoro.....	653
8. Gli effetti del trasferimento d'azienda sui rapporti di lavoro.....	654
9. La collocazione dei crediti di lavoro nella massa passiva.....	656
10. Il credito per il T.F.R.....	658
11. Indennità per mancato preavviso – il c.d. ticket licenziamento.....	661
12. Il fondo di garanzia per i crediti di lavoro.....	663
13. Il ruolo del consulente del lavoro nella crisi di impresa.....	665
<b>Capitolo 6 – Accertamento del passivo e dei diritti compresi nella liquidazione giudiziale</b> <i>di Domenico Fritocogliin e Andrea Tanga</i>	
1. Premessa.....	667
2. L'avviso ai creditori e le fonti informative a disposizione del curatore.....	668
3. La domanda di ammissione al passivo e i suoi effetti.....	674
4. Il soggetto ammesso alla liquidazione giudiziale quale terzo datore di ipoteca.....	677
5. Le domande tardive.....	681
6. Progetto di stato passivo e udienza di discussione.....	688
7. Formazione ed esecutività dello stato passivo.....	690

8. Le comunicazioni.....	692
9. Le impugnazioni.....	694
10. La previsione di insufficiente realizzo.....	697
11. Domande di rivendica e restituzione.....	700
<b>Capitolo 7 – Il programma di liquidazione e gli atti conservativi: l'affitto di azienda</b> <i>di Michele Monteleone e Marcello Parrinello</i>	
1. Considerazioni generali: la funzione del programma di liquidazione.....	706
2. Il contenuto del nuovo programma di liquidazione – la struttura codificata e le sezioni.....	707
3. I «tempi» nel programma di liquidazione – flessibilità.....	716
4. I Supplementi del programma di liquidazione.....	719
5. Il procedimento di approvazione del programma di liquidazione.....	721
6. La <i>derelictio</i> .....	724
7. Gli atti conservativi: l'affitto di azienda – gli interessi in gioco.....	726
7.1. La formazione del contratto di affitto: la fase preliminare.....	729
7.2. Il procedimento di gara.....	732
7.3. La scelta del miglior offerente.....	739
7.4. Il bene concesso in affitto.....	742
7.5. Il ramo aziendale e la minima unità aziendale.....	746
7.6. Il regolamento contrattuale.....	749
7.7. Il diritto di prelazione.....	752
7.8. La retrocessione dell'azienda.....	753
<b>Capitolo 8 – Le decisioni sulla continuazione dell'attività d'impresa a vantaggio della procedura di liquidazione giudiziale</b> <i>di Antonio Costrà</i>	
1. Premessa.....	757
2. Piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali: attendibilità secondo la prospettiva aziendalistica.....	759
3. La conservazione dei livelli occupazionali.....	762
4. L'esercizio dell'impresa in liquidazione giudiziale.....	764



### Capitolo 9 – La nuova disciplina di liquidazione dell'attivo di Pasquale Russolillo

1. Le modalità delle vendite e la maggiore soddisfazione dei creditori..... 771
2. Vendita competitiva dei beni mobili e dei beni immobili nel C.C.I. .... 780
  - 2.1. La natura coattiva delle vendite competitive a forma libera ..... 787
  - 2.2. L'efficienza e celerità delle operazioni di liquidazione e la nuova disciplina della sospensione delle vendite ..... 789
  - 2.3. La pubblicità ..... 792
3. Particolari tipologie di vendita ..... 794
  - 3.1. La cessione del complesso aziendale ..... 794
  - 3.2. Cessione dei crediti: la *due diligence* dei crediti erariali ..... 798
  - 3.3. Vendita delle quote sociali ..... 801

### Capitolo 10 – Il concordato nella liquidazione giudiziale di Michele Monteleone

1. Le novità del concordato nella liquidazione giudiziale ..... 805
2. Il concordato fallimentare ..... 806
3. Il contenuto della proposta concordataria ..... 807
4. La presentazione e l'esame della proposta (o delle proposte) ... 809
5. L'espressione del voto e la formazione della maggioranza ..... 810
6. Il giudizio di omologazione ..... 811
7. Efficacia del decreto (e del concordato) e facoltà di proporre reclamo ..... 811
8. L'esecuzione, la risoluzione e l'annullamento ..... 813
9. Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale e nuova proposta di concordato ..... 813

### Capitolo 11 – Liquidazione giudiziale nei gruppi di imprese di Pasquale Russolillo

1. I Gruppi di imprese nell'economia italiana..... 816
2. Contesto normativo sovranazionale in cui si inserisce la soluzione della crisi di gruppo ..... 823
3. La procedura unitaria di liquidazione giudiziale ..... 827
  - 3.1. Procedimento per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di gruppo (art. 287 C.C.I.) ..... 831

- 3.2. La fase esecutiva della liquidazione giudiziale di gruppo (art. 287 C.C.I.) ..... 838
4. Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo e gli obblighi di informazione e collaborazione reciproca (Artt. 288-289 C.C.I.) ..... 841
5. Le norme comuni (Artt. 290-291-292 C.C.I.) ..... 843

### Capitolo 12 – Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale di Michele Monteleone e Alessia Santamarina

1. Effetti della revoca della liquidazione giudiziale ..... 852
2. Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale: casi di chiusura ed adempimenti correlati ..... 859
3. Oneri pubblicitari ..... 874
4. Ripartizione dell'attivo: breve analisi delle modifiche apportate alla disciplina già vigente ..... 876
5. Compenso del curatore ..... 878
6. Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura ..... 888
7. Decreto di chiusura ..... 914
8. Effetti della chiusura ..... 917
9. Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, suoi effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori e concorso dei vecchi e nuovi creditori ..... 919

### Capitolo 13 – Liquidazione giudiziale e misure cautelari reali penali: le interferenze tra procedure di Luca D'Amore

1. Premessa: il sistema progressivo delle misure di prevenzione ablativa e non ablativa – I sequestri penali ..... 925
  - 1.1. Codice antimafia e codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ..... 929
2. Liquidazione giudiziale successiva al sequestro ..... 932
3. Sequestro successivo alla liquidazione giudiziale ..... 939
4. Le misure di prevenzione patrimoniali non ablativa e rapporti con la liquidazione giudiziale ..... 942
5. Sequestri penali e codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ..... 944
6. Imprese sottoposte a misura cautelare reale penale e procedure di allerta ..... 949

**PARTE V**  
**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)**

**Capitolo 1 – Organismo di composizione della crisi**  
*di Stefania Piccoli*

1. Il lento approdo dell'ordinamento verso una disciplina del sovraindebitamento .....	958
2. Ambito applicativo delle procedure per le crisi da sovraindebitamento .....	965
3. I difetti della L. n. 3/2012 e le necessitate riforme .....	968
4. Il sistema e le soluzioni proposte dal CCII .....	970
5. I presupposti .....	971
6. Le procedure familiari .....	976
7. Gli strumenti per il sovraindebitamento nel CCII .....	977
8. Gli OCC .....	981
9. La disciplina del sovraindebitamento al tempo della pandemia .....	986

**Capitolo 2 – Procedura di ristrutturazione dei debiti – presentazione della domanda e attività dell'OCC – omologazione del piano**  
*di Giulio Pennisi*

1. La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. La domanda e gli allegati .....	993
2. Il trattamento dei crediti garantiti da cessione del quinto, alternativa liquidatoria e continuità del mutuo ipotecario sulla abitazione principale .....	996
3. La presentazione della domanda. la relazione dell'organismo di composizione .....	999
4. Le condizioni soggettive ostative .....	1003
5. La procedura di omologazione .....	1006

**Capitolo 3 – Esecuzione del piano del consumatore e profili patologici**

*di Felice Russetta e Marcella Caradonna*

1. Esecuzione del piano .....	1011
2. Revoca dell'omologazione .....	1015
3. Conversione in procedura liquidatoria .....	1017

**Capitolo 4 – Procedura di concordato minore**  
*di Michele Cutaco*

1. Generalità .....	1021
2. Aspetti procedurali .....	1022
2.1. Il deposito del ricorso .....	1022
2.2. La preliminare valutazione di ammissibilità .....	1026
2.3. Il decreto di apertura .....	1026
2.4. La votazione .....	1027
2.5. L'omologa .....	1030
3. Il contenuto negoziale .....	1033
3.1. La proposta .....	1033
3.2. Il piano .....	1035
4. Il sindacato del giudice .....	1038
5. L'esecuzione .....	1041
6. La patologia .....	1046
6.1. La revoca .....	1046
6.2. La risoluzione .....	1048

**Capitolo 5 – La liquidazione controllata**  
*di Antonio Pio Morcone*

1. Introduzione. novità e confronto con la precedente disciplina .....	1055
2. Domanda e presupposti di accesso alla procedura .....	1058
3. Provvedimenti di apertura e suoi effetti .....	1068
4. Fase esecutiva e chiusura della procedura .....	1075

**Capitolo 6 – Esdebitazione**  
*di Antonio Pio Morcone*

1. L'istituto dell'esdebitazione in seno al codice della crisi d'impresa. inquadramento normativo .....	1082
2. Le condizioni di accesso al beneficio dell'esdebitazione post liquidazione e il requisito della 'meritevolezza' per il debitore incapiente .....	1086
3. L'esdebitazione del sovraindebitato. esdebitazione di diritto e dell'incapiente .....	1091

**Capitolo 7 – Rapporti tra le procedure “ristrutturazione dei debiti del consumatore”, “concordato minore” e “liquidazione controllata del sovraindebitamento”**

di Felice Ruscitti e Marcella Caradonna

1. Premessa.....	1101
2. Rapporti tra la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di liquidazione controllata.....	1103
3. Rapporti tra la procedura di concordato minore e di liquidazione controllata.....	1105
4. Indicazioni operative.....	1106

**Capitolo 8 – Misure protettive nel concordato minore, nel piano e nella liquidazione controllata**

di Michele Ciacco

1. Misure protettive nel procedimento unitario: cenni.....	1109
2. Misure protettive nel concordato minore.....	1113
3. Misure protettive nel piano di ristrutturazione.....	1116
4. Misure protettive nella liquidazione controllata.....	1119

**PARTE VI**

**PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE**

**Capitolo 1 – La responsabilità penale del curatore della liquidazione giudiziale e del commissario giudiziale del concordato preventivo per i reati previsti dal codice della crisi d’impresa e della insolvenza di Luigi Ciarratano**

1. Sinossi della disciplina penale introdotta dal codice della crisi d’impresa e della insolvenza.....	1126
2. Il curatore della liquidazione giudiziale e il commissario giudiziale del concordato preventivo quali pubblici ufficiali.....	1145
3. La responsabilità penale del curatore della liquidazione giudiziale e del commissario giudiziale del concordato preventivo per i reati previsti dal codice della crisi d’impresa e della insolvenza: generalità.....	1148
3.1. Il delitto di interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale ex art. 334 CCI: le questioni di legittimità costituzionale.....	1150
3.2. Ratio e bene giuridico tutelato.....	1153
3.3. I soggetti attivi.....	1153

3.4. La condotta: nozione di «presa di interesse» privato negli atti della liquidazione giudiziale.....	1154
3.5. L’oggetto della condotta: nozione di «qualsiasi atto» della liquidazione giudiziale.....	1158
3.6. Ulteriori elementi della condotta: atti compiuti direttamente, o per interposta persona; atti simulati.....	1159
3.7. L’elemento psicologico: dolo generico.....	1159
3.8. Il momento di consumazione del reato. Il tentativo.....	1160
3.9. Il concorso dell’ <i>extremus</i> .....	1160
3.10. Rapporti con altre norme del codice penale in materia di delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.: concussione, corruzione, istigazione alla corruzione.....	1161
3.11. Pena. Prescrizione.....	1163
3.12. Note processuali.....	1163
4. Il delitto di accettazione di retribuzione non dovuta ex art. 335 CCI: <i>ratio legis</i> .....	1163
4.1. I soggetti attivi.....	1164
4.2. La condotta.....	1165
4.3. Il concetto di «retribuzione».....	1165
4.4. Il concorso di persone nel reato: terzo promittente o solvente.....	1166
4.5. L’elemento psicologico: dolo generico.....	1166
4.6. Il momento di consumazione del reato. Il tentativo.....	1166
4.7. Rapporti con altre norme del codice penale in materia di delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.: concussione, corruzione.....	1167
4.8. Pena. Prescrizione.....	1169
4.9. Note processuali.....	1169
5. Il delitto di omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale ex art. 336 CCI: generalità e <i>ratio legis</i> .....	1170
5.1. I soggetti attivi.....	1171
5.2. L’elemento oggettivo: l’ordine del giudice. La condotta omissiva.....	1172
5.3. L’elemento psicologico: dolo generico; colpa.....	1175
5.4. Il momento di consumazione del reato.....	1176
5.5. Rapporti con altre norme del codice penale in materia di delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.: peculato.....	1177
5.6. Pena. Prescrizione.....	1180
5.7. Note processuali.....	1180

**Capitolo 2 – Profili di responsabilità penale dell'imprenditore, degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di società, degli institori dell'imprenditore, nel concordato preventivo, per i reati previsti dal codice della crisi d'impresa e della insolvenza di Luigi Giarratana**

1. Il delitto previsto dall'art. 341, comma 1, CCI: responsabilità penale dell'imprenditore nel concordato preventivo. generalità e <i>ratio legis</i> .....	1186
1.1. Il soggetto attivo.....	1187
1.2. Le condotte: nozione di «attribuzione di attività inesistenti» e «simulazione di crediti in tutto o in parte insistenti».....	1188
1.3. Il momento di consumazione del reato. Il tentativo.....	1193
1.4. L'elemento psicologico: dolo specifico.....	1194
1.5. Concorso di persone nel reato proprio.....	1195
1.6. Pena. Prescrizione.....	1196
1.7. Note processuali.....	1196
1.8. Le fattispecie incriminatrici previste dall'art. 341, comma 2, cci: generalità.....	1196

**Capitolo 3 – La responsabilità penale del debitore e dei componenti dell'OCC, dei componenti dell'OCRI, per i reati previsti dal codice della crisi d'impresa e della insolvenza di Luigi Giarratana**

1. La responsabilità penale del debitore e dei componenti dell'OCC per i reati previsti dall'art. 344 CCI: generalità e <i>ratio legis</i> .....	1204
1.2. I soggetti attivi.....	1206
1.3. Le condotte.....	1207
1.4. Il momento di consumazione del reato. Il tentativo.....	1218
1.5. L'elemento psicologico: dolo specifico; dolo generico.....	1220
1.6. Concorso di persone nel reato proprio.....	1221
1.7. Pena. Prescrizione.....	1221
1.8. Note processuali.....	1222
2. La responsabilità penale dei componenti dell'OCRI per il reato di falso nelle attestazioni ex art. 345 CCI: generalità e <i>ratio legis</i> .....	1222
2.1. I soggetti attivi.....	1224
2.2. La condotta.....	1225
2.3. Il momento di consumazione del reato. Il tentativo.....	1227

2.4. L'elemento psicologico: dolo generico; dolo specifico.....	1227
2.5. Circostanze aggravanti del reato.....	1227
2.6. Concorso di persone nel reato proprio.....	1227
2.7. Pena. Prescrizione.....	1228
2.8. Note processuali.....	1228

**APPENDICE COVID-19  
EMERGENZA SANITARIA E CRISI D'IMPRESA**

**Sezione I – L'impatto del virus Covid-19 sul diritto della crisi di Stefania Pacchi**

1. Premessa.....	1233
2. Le urgenze: scongiurare la dichiarazione di fallimento.....	1235
3. Le urgenze: mettere al riparo le procedure compositive in corso.....	1237
4. Le urgenze: la sequenza <i>automatic stay</i> – piano attestato.....	1240
5. Evitare il fallimento. si può rileggere l'art. 5 l. fall.?.....	1242
6. Alla ricerca del sistema migliore per fronteggiare la crisi da Covid-19: la scelta tra legge fallimentare e il codice della crisi e dell'insolvenza.....	1248
7. I problemi del legislatore dell'emergenza.....	1255
8. Ripensare la negoziabilità.....	1260
9. Conclusioni.....	1263

**Sezione II – L'incidenza del diritto emergenziale sullo stato di crisi e di insolvenza. La dirompente "insolvenza reversibile" di Michele Monteleone**

1. Premessa.....	1267
2. Crisi e insolvenza nell'attuale sistema concorsuale.....	1270
3. L'insolvenza prospettica.....	1275
4. Crisi e insolvenza nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.....	1280
5. L'insolvenza, la pandemia e i rapporti obbligatori.....	1283
6. Legislazione emergenziale e non fallibilità: la causa di forza maggiore.....	1288
7. Conclusioni.....	1292

**Sezione III – L'impresa fra illiquidità e solidità economica una  
visione aziendalista***di Marin Lucchin Russo*

1. Premessa .....	1295
2. L'illiquidità quale possibile segnale di crisi .....	1296
3. La crisi come concetto economico .....	1298
3.1. La teoria del valore .....	1299
3.2. La manifestazione della crisi .....	1302
4. La crisi d'impresa e l'analisi di bilancio .....	1304
5. L'insolvenza .....	1307
6. Conclusioni .....	1311

<b>Indice analitico .....</b>	<b>1313</b>
-------------------------------	-------------

## PROFILO AUTORI

- CURATORE E AUTORE -

### MICHELE MONTELEONE

Presidente del Collegio Esecuzione/Fallimenti - G.D. del Tribunale di Benevento; Professore a contratto presso l'Università LUM Giuseppe De-gennaro in "Diritto e gestione delle Crisi di Impresa"; già Docente presso l'Università degli Studi di Lecce e Bari; Coautore di numerose opere scientifiche tra cui "Curatore fallimentare" e "Commissario e liquidatore giudiziale"; Componente dell'Osservatorio sulle crisi d'Impresa (OCI) e dei Comitato Scientifici Associazione Osservatorio Internazionale sul Debito (AOID) e Adusbef.

### ROBERTO BELLÈ

Consigliere della Corte di Cassazione.

### MARCELLA CARADONNA

Dottore Commercialista e Revisore Legale; Consulente d'Impresa; Presidente ODCEC Milano; Autrice di numerose pubblicazioni in materia economico - aziendale.

### ANTONIO COSTA

Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università del Salento; Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Lecce; Autore di altre pubblicazioni in materie economico aziendali e di crisi di impresa.

### MICHELE CUOCO

Giudice delegato ai fallimenti e alle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Benevento.

### LUCA D'AMORE

Avvocato, amministratore giudiziario.

### LUIGI D'ORAZIO

Consigliere Corte di cassazione.

### DOMENICO FAUCEGLIA

Avvocato; Assegnista di ricerca presso l'Università di Roma Tor Vergata Facoltà di Economia.

### LUIGI GIARRATANA

Avvocato penalista; già Professore a contratto dell'insegnamento di diritto penale, didattica integrativa presso l'Università di Bari Aldo Moro, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; Cultore dell'insegnamento di diritto penale presso l'Università di Bari Aldo Moro; Autore di altre pubblicazioni in materia penale.

### MARIA AZZURRA GUERRA

Magistrato ordinario presso la Sezione civile del Tribunale di Trani.

### VINCENZO MOCCIA

Commercialista; fondatore nel 1972 dello Studio Moccia - commercialisti ed avvocati - Melfi (PZ); Autore di altre pubblicazioni in materia concorsuale.

### ANTONIO PIO MORCONE

Avvocato concorsualista; già cultore della materia di diritto civile e commerciale presso l'Università degli Studi del Sannio in Benevento; Autore di altre pubblicazioni in materia concorsuale.

### STEFANIA PACCHI

Avvocato; già Ordinario di diritto commerciale nell'Università di Siena, Cattedra d'eccellenza Università Carlos III di Madrid; Professore a contratto di diritto fallimentare nell'Università di Siena, Presidente dell'Associazione Osservatorio internazionale sul debito, Presidente emerito e socio fondatore del *Instituto IberoAmericano de derecho concursal*.

### PIETRO PAOLO PAPALEO

Dottore Commercialista e Revisore Legale; Socio fondatore PVG Consulting, specializzato in crisi d'impresa e ristrutturazione del debito; Relatore nell'ambito di master e corsi di specializzazione; nonché Autore e Coautore di contributi ed opere collettanee in materia concorsuale.

### GIULIO PENNISI

Dottore commercialista e revisore legale, Founder *Pennisi&Partners*; Autore di pubblicazioni in materia di diritto della crisi.

### ADELE PESSOLANO

Avvocato in Salerno, specializzato in diritto commerciale e diritto della crisi di impresa; membro di "Tedatt" dell'Osservatorio sulle crisi d'Impresa (OCI); componente del Comitato Scientifico di Adusbef; ha collaborato ai Manuali per la professione "Curatore fallimentare" e "Commissario e liquidatore giudiziale".

### MARCELLO POLLIO

Professore incaricato di Crisi e risanamento d'impresa presso l'Università telematica Pegaso e di Revisione aziendale presso l'Università degli studi della Magna Graecia di Catanzaro; Dottore commercialista; Revisore legale in Genova e Milano.

### PATRIZIA RIVA

Ph.D., Professore Associato nell'Università del Piemonte Orientale; Dottore Commercialista e Revisore in Monza e Milano; Vicepresidente Apri e Componente Commissione Codice della Crisi Cndcec.

### FELICE RUSCETTA

Professore a contratto in Contabilità informatizzata per le imprese presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara per l'a.a. 2020-2021; Dottore Commercialista e Revisore legale; Presidente del Comitato Scientifico ADR e Mediazione dell'Associazione nazionale ADR e Crisi.

### PASQUALE RUSSOLILLO

Giudice delegato presso il Tribunale di Avellino.

### MARIA LUCETTA RUSSOTTO

Professore aggregato Dipartimento di scienze per l'Economia e le Imprese (DISEI), Università di Firenze, Docente Scuola Superiore della Magistratura; Dottore commercialista; autore di altre pubblicazioni in materia giuridico-aziendale.

### ANDREA TANGA

Avvocato; Dottorando di ricerca in Economia e politica dei mercati e delle imprese presso l'Università di Salerno.

- COLLABORATORI -

### PATRIZIA DE NUNZIO

Dirigente Cancelleria Esecuzione/Fallimenti Tribunale Benevento; Responsabile dell'Ufficio per il Processo del settore di riferimento; ha collaborato, in qualità di Coordinatore del Comitato Scientifico ai manuali per la professione "Curatore fallimentare" e "Commissario e liquidatore giudiziale".

### MARCELLO PARRINELLO

Professore Aggregato di diritto commerciale presso l'Università di Messina; Avvocato esperto in diritto commerciale e nel diritto della crisi d'impresa; Autore di molteplici pubblicazioni in materia di procedure concorsuali.

### MAURELLI PASQUALE

Ingegnere; Valutatore Immobiliare certificato da IMQ ai sensi della norma UNI 11558:2014 profilo professionale avanzato; Componente del direttivo nazionale di *E-Valutatis* Istituto di Estimo e Valutazione; Autori di testi e pubblicazioni in materia civile.

### ALESSIA SANTAMARIA

Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli; assegnata al Tribunale di Torino con funzioni di giudicante civile; Componente del Comitato Scientifico di Adusbef; ha collaborato ai manuali per la professione "Curatore fallimentare" e "Commissario e liquidatore giudiziale".

- COMITATO SCIENTIFICO -

### CLAUDIA CAMILLERI, LUCA ORLANDO, ANTONIO PEPE

In Tirocinio Formativo ai sensi dell'art. 73, D.L. n. 69/2013 e componenti dell'Ufficio per il Processo presso il Tribunale di Benevento.

## CAPITOLO 4 PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

di Patrizia Rizza

*Il procedimento di composizione della crisi costituisce la fase più avanzata dell'alternativa e implica da un lato la consapevolezza da parte del debitore dell'esistenza della crisi e dall'altro la volontà di predisporre un piano di turnaround. È avviato su iniziativa del debitore mediante deposito di un'istanza direttamente al Collegio già costituito, qualora l'alternativa sia stata avviata e quindi quest'ultimo sia stato individuato, ovvero in caso contrario all'OCRI, che tramite il Referente, attraverso i meccanismi per la costituzione del Collegio.*

**SOMMARIO:** 1. Ruolo del collegio nominato dall'OCRI: tra consulenza e controllo - 2. Un confronto con fattispecie che presentano criticità similari. Il ruolo dell'OCC e quello del commissario giudiziale (in presenza di offerte concorrenti) - 3. Misure protettive - 4. Conclusione del procedimento - 5. Segnalazione al pubblico ministero - 6. Liquidazione del compenso

**REFERIMENTI NORMATIVI:** artt. 2, 18, 19, 20, 22, 23, 37, 38, 54, 55, 64, 87, 89, 90, 351; artt. 161, 163 l. fall.; artt. 2447, 2482-ter, 2484, 2631 c.c.

### 1. Ruolo del collegio nominato dall'OCRI: tra consulenza e controllo

A seguito della presentazione dell'istanza di composizione assistita, formulata, come visto nel precedente capitolo, anche all'esito dell'audizione di cui all'art. 18 CCI, il collegio fissa un termine non superiore a novanta giorni, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori novanta giorni solo in caso di positivi riscontri, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il Relatore di seguire le trattative. In questo arco temporale il debitore è chiamato, infatti, ad affrontare la propria situazione esaminando la stessa con il supporto attivo del Collegio di esperti che svolge il compito di catalizzatore del processo di risoluzione della crisi. Per rendere possibile lo svolgimento del procedimento, l'art. 19 CCI prevede al comma 4-bis che, qualora sia presentata da soggetti diversi dal debitore domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la stessa sia definita dal Tribunale all'esito del decorso dei termini, compiendo, però, in pendenza dei termini le attività istruttorie necessarie.

Per approfittare al meglio del procedimento di composizione assistita è necessario per i rappresentanti del debitore studiare e discutere in contraddittorio con il Collegio le possibili soluzioni. È il caso di evidenziare il ruolo

lo specifico assunto da quest'ultimo soggetto che può avocare a sé il compito di mediatore tra le differenti parti contrapposte. Se l'intervento è stato tempestivo e quindi la situazione finanziaria dell'impresa può essere riportata in equilibrio con interventi limitati, potranno essere considerati accordi di tipo stragiudiziale gestiti aprendo un tavolo di confronto con i creditori, o in molti casi solo con una parte di essi quali le banche e i fornitori strategici. L'iniziativa del debitore si potrà concretizzare a seconda dei casi ad esempio con l'impostazione di interventi di efficientamento dei costi, con la dismissione di alcune attività non strategiche o con l'impostazione di operazioni straordinarie. Nel caso in cui l'unica soluzione esperibile individuata sia il concordato preventivo, l'iniziativa si può concretizzare con il deposito dell'istanza di concordato in bianco e con la predisposizione della proposta di concordato cortedata dal piano e dalla relazione di attestazione.

Il debitore può arrivare avanti al Collegio supportato dai propri consulenti che lo possono aiutare a fornire una rappresentazione strutturata e formalizzata della propria situazione al nuovo interlocutore. Il Codice prevede, infatti, che nella fase iniziale l'Organismo acquisisca dal debitore una relazione economico-patrimoniale-finanziaria aggiornata, nonché l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali, con l'indicazione dell'ammontare dei crediti e delle eventuali cause di prelazione, nonché tutti gli ulteriori documenti considerati utili dal Collegio. L'assistenza del Collegio non dovrebbe limitarsi alla sola fase di avvio del processo, ma dovrebbe estendersi al monitoraggio del suo avanzamento e alla valutazione in continuo della adeguatezza della soluzione convenuta sino alla sua conclusione.

È importante, però, evidenziare che l'art. 19 del Codice prevede la facoltà del debitore di incaricare il Collegio stesso di predisporre la documentazione richiesta ovvero la relazione economico-patrimoniale-finanziaria iniziale, gli elenchi creditori e quanto ulteriormente utile<sup>1</sup>. Il debitore può preferire affidarsi a propri professionisti che hanno una conoscenza più approfondita dell'azienda, ma il CCI ha previsto la possibilità che il Collegio svolga, oltre che il ruolo di controllo sul procedimento e sull'esito dello stesso, anche un ruolo consulenziale. Ciò significa che il Collegio dovrà analizzare in prima persona la situazione amministrativa e contabile dell'istante che d'altra parte in molti casi potrebbe risultare "destrutturata" o

<sup>1</sup> Il comma 2 dell'art. 19 letteralmente recita: "Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalità, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione. Il collegio può acquisire dal debitore tutti i documenti ritenuti utili".



non del tutto aggiornata, rendendo complessa e articolata una ricostruzione attendibile della base dati di partenza da parte di un soggetto totalmente esterno. Una volta risolto questo tema, il Collegio dovrà poi proporre - a partire dalla ricostruzione effettuata a consuntivo - un piano previsionale finalizzato alla risoluzione della crisi. In altri termini in questa fase, di sostanziale ascolto e cooperazione con il debitore, l'OCRI potrà essere chiamato a svolgere il compito usualmente svolto dall'*Advisor*: accertare la situazione in essere, individuare gli errori gestori, verificare come porvi rimedio e, infine, sviluppare sulla base delle ipotesi formulate un piano di *turnaround* ragionevolmente attuabile entro un termine individuato. La complementarietà delle professionalità che devono essere presenti nel Collegio - aziendale, contabile e legale - rappresenta senz'altro un importante presupposto operativo in quanto permette al medesimo di porre in luce differenti profili della situazione dell'azienda oggetto di esame riuscendo, anche con una ragionevole suddivisione dei compiti tra i componenti del Collegio, richiesta esplicitamente dal Codice, a studiare i differenti profili di rischio e, di conseguenza, a configurare possibili opportunità di risoluzione che ne tengano compiutamente conto.

La redazione da parte del Collegio degli esperti della relazione iniziale comporta una importante attività di assunzione di informazioni, ma, innegabilmente, presuppone anche lo svolgimento di numerosi controlli e verifiche che richiedono competenze specialistiche di tipo prettamente economico aziendale. Utilizzando il linguaggio del Cndcec, ormai condiviso dalla dottrina e dalla giurisprudenza, deve essere verificata la veridicità della "base dati" messa a disposizione dall'azienda in coerenza con i principi di attestazione, recentemente aggiornati, e quindi utilizzando metodologie e tecniche proprie della revisione aziendale. Poiché infatti fine del procedimento di composizione della crisi è in prima battuta l'impostazione di una trattativa con i creditori per addivene ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del Codice ad un accordo in forma scritta che produrrà gli stessi effetti del piano attestato di risanamento e poiché non è prevista in questo frangente la nomina di un attestatore, sarà il Collegio di esperti, qualora richiesto dal debitore, a dover farsi carico di tutti i controlli necessari. L'implementazione delle verifiche sulla veridicità delle informazioni di partenza è indispensabile perché possa essere considerato robusto l'accordo proposto e quindi fattibile il piano. D'altra parte la necessità che il Collegio si faccia carico di queste verifiche secondo le modalità indicate si deduce anche dal fatto che il nuovo Codice prevede espressamente al comma 3 del medesimo articolo che il debitore possa chiedere all'OCRI - appunto - di attestare la veridicità dei dati aziendali, nel caso in cui si opti per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo. Ciò sarà possibile se almeno uno dei componenti del terzetto è in possesso dei requisiti necessari.

Si può affermare che, in sintesi, qualora la società chiedesse l'intervento del Collegio ai sensi del comma 2 dell'art. 19 per la redazione della documentazione, quest'ultimo svolgerebbe contemporaneamente l'attività di *Advisor* (*financial advisor* e *legal advisor*) e l'attività di Attestatore del piano.

Paiono a chi scrive necessarie alcune riflessioni sul punto in quanto l'assunzione contemporanea dei due ruoli non può non destare perplessità. Essa infatti contraddice il principio generale e fondamentale della necessaria separazione tra soggetto controllato e controllore indispensabile per evitare situazioni di *conflict of interest*. La deroga al citato principio sarebbe giustificata per il fatto che i componenti del Collegio sono individuati dal Referente dell'OCRI e quindi sono soggetti strutturalmente indipendenti rispetto alla società. Nondimeno, pare a chi scrive, che il tema del rischio di autoriesame sussista ugualmente in quanto connesso non tanto alla terzietà dei componenti del Collegio rispetto alla società, quanto alla diretta corrispondenza soggettiva tra chi analizza la situazione e ne tratteggia una rappresentazione documentale e chi attesta la correttezza del risultato dell'analisi e quindi del quadro delineato e della soluzione proposta.

## 2. Un confronto con fattispecie che presentano criticità similari, il ruolo dell'OCC e quello del commissario giudiziale (in presenza di offerte concorrenti)

Tale configurazione non è nuova al contesto delle riforme nel tempo apportate alla normativa. In particolare pare a chi scrive che ci siano due fattispecie che costituiscono precedenti in quanto regolamentano situazioni a questa raffrontabili.

In primo luogo il funzionamento dell'OCRI sembra essere mutuato da quello dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC). Anche in quel caso, infatti, un solo soggetto assume l'incarico di analizzare la situazione dell'istante, di darne una compiuta e completa rappresentazione, di identificare una possibile strategia risolutiva (dovrebbe certamente farlo l'istante, ma più spesso la strategia è individuata in contraddittorio) e, appunto, di valutare la completezza delle informazioni e la sostenibilità delle proposte. Pare, però, a chi scrive che senza dubbio la complessità delle operazioni che dovranno essere analizzate dall'OCRI con riferimento alle società in allerta sia molto maggiore rispetto a quella riscontrata dagli OCC. Pertanto la mancanza di separazione tra soggetto che redige il piano e soggetto che controlla il piano - permessa ex lege - potrebbe presentare nel primo caso maggiori criticità e maggiori rischi.

In secondo luogo la situazione tratteggiata per la composizione assistita della crisi è avvicinata a quanto previsto - anche con l'attuale formulazione del Codice - per le offerte concorrenti quando al secondo offerente è

chiesto di fare affidamento sulle verifiche svolte dal Commissario Giudiziale<sup>2</sup>. L'art. 90, comma 4 del Codice attualmente prevede (così come l'art. 163, comma 4, l. fall. prevedeva), infatti, che la relazione di cui al comma 3 dell'art. 87, comma 2, CCI (precedentemente art. 161 l. fall.) presentata dall'Attestatore del proponente un piano concorrente – che ad evidenza sarà soggetto differente rispetto al professionista che ha attestato il primo piano presentato e proposto dalla azienda – possa essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già stati oggetto di verifica da parte del Commissario e, addirittura, che la relazione stessa possa essere omessa qualora non ve ne siano. In entrambe le fattispecie si deve notare che non si prevede che – l'OCRI e il Commissario Giudiziale – debbano attestare anche la fattibilità del Piano, ma solo la veridicità dei dati aziendali<sup>3</sup>. In caso di presentazione di domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione o di apertura del concordato preventivo, le verifiche sulla fattibilità pertanto non sarebbero svolte dal Collegio nominato dall'OCRI ma affidate a un attestatore esterno al Collegio e individuato dall'azienda. Tale scelta del legislatore vedrebbe quindi un attestatore estraneo alla terna di esperti affidarsi alle valutazioni svolte dai componenti della stessa sulla veridicità. La portata della norma – in entrambe le fattispecie – assume rilievo per le implicazioni sistemiche e per gli effetti operativi e comportamentali che ne conseguono. Le ragioni delle previsioni normative, la cui portata è stata forse scarsamente attenzionata in considerazione dell'inconsistenza numerica ad oggi di fattispecie applicative<sup>4</sup>, sono ragionevoli e possono essere ravvivate: i) da un lato nella necessità di imporre economie di tempo e di costo, imponendo comportamenti efficienti agli operatori in entrambe le fattispecie; ii) dall'altro lato nel solo caso delle offerte concorrenti, nella valutazione della situazione di asimmetria informativa in cui il creditore si troverebbe senz'altro ad operare, qualora dovesse svolgere una *due diligence* in evidente conflitto di interessi con i rappresentanti dell'azienda che hanno presentato la proposta originale. Conviene rilevare che in entrambi i casi non sarà sufficiente per il Collegio e per il Commissario allestire una *data room* a servizio dell'attestatore della fattibilità nominato dall'azienda in crisi, nel primo caso, o dal terzo concorrente nel secondo. La lettera della norma richiama, infatti, a chiare lettere una attestazione sulla veridicità della base dati e quindi prevede che il terzo attestatore della fattibilità richieda in un caso al Collegio e nell'altro al Commissario, i

<sup>2</sup> In questo senso anche: Roda A.-Roda C.-Regis N., *L'intervento dell'adviser legale dell'azienda*, in *I nuovi compiti degli organi sociali*, a cura di Riva P., Il Sole 24 ore, Collana "Crisi d'impresa", Milano, 2019, p. 100.

<sup>3</sup> Nel caso delle offerte concorrenti, in realtà, anche la fattibilità dovrà essere attestata nel caso particolare, in cui il nuovo piano non si discosti dal primo presentato e in ogni caso per gli aspetti sovrapponibili.

<sup>4</sup> Si ha evidenza di pochissimi casi di presentazione di offerte concorrenti.

quali difficilmente potranno sottrarsi, una vera e propria relazione che ren- dica noti sulle verifiche svolte e sulla attendibilità dei dati relativi alle attiv- ità e alle passività fornite e che si concluda con l'emissione del giudizio di attestazione. In caso di diniego Collegio e Commissario dovranno in qual- che modo giustificarsi, il che implica che dovranno dichiarare di non avere ancora posto in essere o di non avere ancora concluso, a seconda del mo- mento in cui vengono formulate le richieste, le necessarie verifiche. Il di- niego, d'altra parte, potrebbe però rendere più complesso l'accesso ai dati da parte dell'azienda o del terzo (nel caso delle offerte concorrenti) con il rischio che qualora il Collegio o il Commissario non argomentassero in modo puntuale le proprie ragioni, i primi potrebbero ravvisare nel com- portamento dei secondi una criticità ostativa all'esercizio dei propri diritti. D'altra parte qualora il Collegio o il Commissario rilasciassero la propria attestazione di veridicità dei dati e il terzo basasse su questa attestazione la redazione del proprio piano principale o alternativo (nel caso delle offerte concorrenti) aggiudicandosi la preferenza dei creditori, le eventuali discri- sie rilevate in fase esecutiva tra quanto attestato dal Collegio o dal Com- missario e quanto poi effettivamente rinvenuto potrebbero far ravvisare all'azienda o al terzo una potenziale responsabilità nei propri confronti. Collegio degli esperti e Commissario che abbiano impostato le proprie ve- rifiche in coerenza con i principi di attestazione, potranno in questi casi però correttamente appellarsi agli stessi, per argomentare la bontà dell'im- postazione delle proprie verifiche.

Rileva infine ricordare che la relazione illustrativa al Codice richiama il fatto che il falso nell'attestazione è sanzionato penalmente dall'art. 345 che titola specificatamente "Falso nelle attestazioni dei componenti dell'O- CRI". Il componente del Collegio che nell'attestazione di cui all'art. 19, comma 3, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei docu- menti ad esso allegati è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata e se dal fatto consegue un danno per il creditore la pena è aumentata fino alla metà.

Resta aperto un ulteriore tema di non poco conto, legato alla compatibi- lità tra la corretta applicazione dei principi di attestazione e la richiesta del codice di riservatezza del procedimento. A tale criticità, si legge, nella rela- zione, si è voluto rispondere con l'introduzione delle previsioni dell'art. 20 del Codice cui è dedicato il paragrafo seguente.

### 3. Misure protettive

L'art. 2 CCI definisce le misure protettive come misure temporanee ri- chieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possa-

no pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Si legge nel commento all'art. 20 della relazione illustrativa del Codice che mentre è possibile pretendere che la procedura di allerta si svolga in via riservata e confidenziale, essendo in essa coinvolti tendenzialmente solo il debitore, gli organi societari, i professionisti, gli uffici pubblici e l'OCRI, tale riservatezza non può essere del tutto mantenuta nel procedimento di composizione assistita della crisi, nella quale vengono necessariamente coinvolti, almeno in parte, i creditori. È quindi inevitabile che la notizia della crisi possa diffondersi e conseguentemente è necessario consentire al debitore di tutelare l'impresa da iniziative dei creditori che potrebbero vanificare le trattative.

L'art. 20 del Codice introduce pertanto la possibilità per il debitore, dopo aver depositato istanza per la soluzione concordata della crisi avanti all'OCRI, di chiedere presentando ulteriore apposita istanza alla Sezione del Tribunale specializzata in materia di Imprese competente per territorio in ragione della sede legale, per chiedere di poter usufruire delle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso. Il giudice designato per la trattazione dell'istanza<sup>5</sup> provvede dopo avere eventualmente sentito a chiarimenti i soggetti che hanno effettuato la segnalazione e il presidente del Collegio di esperti nominato dall'OCRI avanti al quale perde la procedura di composizione assistita.

Con decreto motivato il giudice può concedere al debitore di usufruire delle misure protettive inizialmente per un massimo di tre mesi. Il termine è prorogabile fino al termine massimo di durata delle trattative previsto dal Collegio ai sensi dell'art. 19, comma 1 e quindi di ulteriori novanta giorni. Anche la proroga è concessa su istanza del debitore, ma è richiesta una ulteriore condizione ossia il fatto che il Collegio degli esperti attesti che sono stati compiuti progressi significativi delle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo. Qualora le misure protettive siano concesse durante il procedimento di composizione assistita della crisi, i creditori per titolo o per causa anteriore al procedimento non potranno iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore, a pena di nullità.

La previsione dell'art. 20 è finalizzata ad anticipare ed estendere l'ombrello del cosiddetto *stans still* anche a questa prima fase di gestione anticipata della crisi conseguente all'allerta. Essa non si sostituisce, ma si affianca alle previsioni di cui agli artt. 54, 55, 64 e 89 che regolamentano invece le misure protettive nel differente e successivo contesto degli eventuali accordi di ristrutturazione e di concordato preventivo. Accomuna la procedura prevista nell'art. 20 e quella prevista dall'art. 54 e rappresenta una novità

<sup>5</sup> Si tiene conto del D.L.-gs. Correttivo n. 147 del 26/10/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 05/11/2020.

rispetto alle previsioni precedenti, il fatto che sia ora necessaria una specifica istanza di parte e che sia escluso qualsivoglia automatismo nella concessione delle misure protettive.

Tale automatismo ha influenzato le scelte e il *modus operandi* delle aziende in crisi nel contesto pre-CCI che potevano contare su di un *automatic stans still* conseguente alla semplice presentazione della sola istanza di ammissione ad una procedura di concordato preventivo in bianco. Sarà pertanto fondamentale per gli operatori porre attenzione alla rilevante novità legislativa per non omettere – se naturalmente il contesto lo richieda – l'istanza al Tribunale delle imprese.

L'art. 20 stabilisce al successivo comma 4 anche che, con il medesimo procedimento e quindi presentando apposita istanza al Tribunale delle Imprese, il debitore possa richiedere, anche in questa fase, il differimento della operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Nel caso in cui non si proceda con la richiesta, qualora la società si trovi in una situazione di perdita del capitale sociale rilevante ai fini degli artt. 2447 e 2482-ter c.c. e dunque in una condizione che può generare il suo scioglimento, gli amministratori devono dar corso alla convocazione dell'assemblea nei termini di legge, ossia non oltre trenta giorni dalla piena conoscenza della perdita, ai sensi dell'art. 2631 c.c., e il piano può essere messo in esecuzione solo se il capitale sociale viene riportato ad un valore non inferiore al minimo legale, mediante aumenti di capitale – anche con versamento dilazionato, limitatamente al settantacinque per cento della quota capitale – rinunzie a crediti, conferimenti in natura o altri strumenti. Resta inteso che fino all'avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale o del venir meno della perdita, gli amministratori dovranno gestire la società con criteri conservativi come previsto dalla normativa ed in particolare dall'art. 2486 c.c. È opportuno evidenziare che la sussistenza di una situazione di crisi tale da rendere indispensabile il piano di risanamento non sempre comporta anche una perdita rilevante ai sensi dell'art. 2484, n. 4, c.c. In altri termini la presenza di incapacità di fare fronte ai propri impegni finanziari non è sempre correlata ad una manifestazione di perdite di esercizio e, soprattutto, non è sempre correlata alla manifestazione di perdite di esercizio tali da comportare la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale e quindi l'obbligo di immediata copertura.

L'art. 20 in tema di misure protettive si chiude stabilendo infine che le stesse, qualora concesse, possono essere revocate immediatamente, anche d'ufficio, qualora risultino commessi atti in frode nei confronti dei creditori o qualora il Collegio segnali al Giudice l'impossibilità di addivenire ad una soluzione concordata della crisi o l'assenza di significativi progressi nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi.

#### 4. Conclusione del procedimento

Come già anticipato, il termine inizialmente fissato per la conclusione del procedimento di composizione della crisi avanti all'OCRI non può superare i 90 giorni, prorogabili di ulteriori 90 giorni solo nel caso in cui risultino riscontri positivi sull'avanzamento delle trattative.

In caso di riscontri negativi non è possibile concedere alcuna proroga. Se, al contrario, all'esito delle trattative, il debitore raggiunge un accordo con i creditori, questo dovrà essere formalizzato per iscritto e depositato presso l'OCRI. Tale accordo ai sensi del comma 4 dell'art. 19 produce i medesimi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto, salvo che – sempre ai sensi dell'ultimo capoverso del medesimo comma – il piano non venga iscritto con il consenso di questi ultimi e su richiesta del debitore nel registro delle imprese.

In caso di esito negativo delle trattative, qualora la società nel termine prestabilito non riesca a concludere l'accordo con i suoi creditori e qualora permanga lo stato di crisi, il procedimento si concluderà con i due seguenti interventi: i) da un lato l'OCRI ne darà notizia ai soggetti tenuti alla segnalazione dell'allerta che non abbiano partecipato al procedimento; ii) dall'altro lato il Collegio inviterà il debitore a presentare entro 30 giorni una domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dall'art. 37 CCI (ossia il piano attestato di risanamento, l'accordo di ristrutturazione, il concordato preventivo, ma anche se del caso la liquidazione giudiziale).

Solo successivamente, qualora il debitore non provveda ad alcuna presentazione nel termine indicato al precedente punto ii), il Collegio segnalerà la circostanza con relazione motivata al Referente dell'OCRI, il quale a sua volta ne darà notizia al Pubblico Ministero, come meglio dettagliato *infra*.

Conviene evidenziare che gli atti relativi al procedimento di composizione assistita e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.

#### 5. Segnalazione al pubblico ministero

Nell'ambito della crisi e dell'insolvenza delle imprese, il Pubblico Ministero si qualifica come soggetto neutro ed imparziale che agisce per tutelare la *par conditio creditorum*, gli interessi economici della collettività e la legalità nello svolgimento delle procedure concorsuali. Alla luce delle novità introdotte dal nuovo codice della crisi, i poteri di intervento e di controllo detenuti dal pubblico ministero risultano accentuati. Si evidenzia infatti che egli è chiamato a vigilare anche nelle situazioni imprenditoriali di crisi

e non solo in quelle di insolvenza conclamata. Più nel dettaglio il P.M. assume (ma già è così vigente la Legge fallimentare) un ruolo essenziale quando è chiamato a interloquire con le altre parti delle procedure che si possono innestare in questa situazione di analisi anticipata della situazione dell'impresa, mediante espressione di pareri o mediante interlocuzioni in momenti rilevanti. Con l'introduzione del Codice ha però la possibilità di porre l'attenzione investigativa in una fase ancora precedente in quanto è possibile essere portate alla sua attenzione condotte realizzate da parte del debitore durante il procedimento avanti all'OCRI. L'analisi investigativa del Pubblico Ministero in materia concorsuale risulta pertanto potenzialmente anticipata, con conseguente aumento della complessità dei fatti e degli atti richiestigli che vanno ad incidere su realtà in difficoltà, ma ancora potenzialmente operanti in continuità. Il suo ruolo risulta investito di un rinnovato potere d'azione e di una maggiore responsabilità e diviene ancora più impellente la necessità che unica alle proprie tipiche competenze anche i principali elementi di economia aziendale. Il rafforzamento dei poteri di controllo ed intervento del pubblico ministero evidenziano l'esigenza e l'opportunità di fornire all'organo inquirente la possibilità tecnica di interloquire con le parti coinvolte nelle procedure concorsuali. Si è sostenuto in dottrina che risulterebbe ottimale l'inserimento all'interno degli uffici della Procura della Repubblica di un soggetto specializzato in tematiche economico aziendali che affianchi i P.M. nello svolgimento delle analisi di atti e fatti relativi alle singole procedure<sup>6</sup>. Nella fase di componimento della crisi mediante l'ausilio dell'OCRI non è previsto espressamente un ruolo del Pubblico Ministero: vengono svolte trattative con il debitore per la ricerca di una "soluzione concordata della crisi" senza un esplicito potere di controllo del Pubblico Ministero. Tuttavia, ai fini del corretto e completo svolgimento del proprio ruolo, il Pubblico Ministero necessita della comprensione ed analisi degli "indicatori" della crisi aziendale. Il nuovo Codice all'art. 22 prevede che il Collegio degli esperti nominato dall'OCRI debba procedere con una segnalazione motivata al referente, che a sua volta informa immediatamente il Pubblico Ministero perché questi promuova il procedimento giudiziale per accertare lo stato d'insolvenza e per l'apertura della procedura liquidatoria qualora: i) il debitore non compaia per l'audizione; ii) in assenza di archiviazione della segnalazione da parte dell'OCRI, il debitore non assuma alcuna iniziativa allo scadere del breve termine fissato dal Collegio; iii) gli elementi acquisiti dal Collegio rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore e all'esito delle trattative il debitore non depositi domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Quando il Pubblico Ministero considera fondata la notizia di insolvenza esercita

<sup>6</sup> De Flamminis S., *Il nuovo ruolo del p.m. tra crisi e perdita della continuità aziendale*, in *Diritto penale contemporaneo*, Fascicolo 2/2019, p. 5 ss.

tempestivamente – e comunque entro 60 giorni – l’iniziativa di cui all’art. 38, comma 1, CCI, ovvero “presenta il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale” trattandosi di un caso “in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato d’insolvenza”. Si evidenzia che l’intervento del Pubblico Ministero non impedisce all’impresa di proporre un concordato o di attivare strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale<sup>7</sup>.

## 6. Liquidazione del compenso

Gli artt. 23 e 351 del nuovo Codice prevedono che gli importi spettanti all’OCRI a titolo di costi amministrativi e di compensi dei componenti del Collegio siano concordati con il debitore o, in difetto, liquidati dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale o da un suo delegato.

Quest’ultimo terrà conto, separatamente, dell’attività svolta per l’audizione del debitore e per l’eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonché dell’impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento. Dovrà altresì considerare i seguenti parametri: a) in caso di mancata comparizione del debitore, il compenso deve essere commisurato al compenso minimo del curatore ridotto al 50%, di cui la metà all’ufficio del referente e la restante parte suddivisa tra i componenti del collegio; b) per la sola audizione del debitore, sarà considerato il compenso minimo del curatore, di cui un terzo all’ufficio del referente e due terzi da suddividere tra i componenti del collegio; c) per il procedimento di composizione assistita della crisi, i compensi e i rimborsi delle spese previsti per l’OCC dal Decreto del Ministro della Giustizia 24/09/2014, n. 202, artt. 14, 15 e 16, in quanto compatibili, avuto riguardo all’attivo e al passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti dall’organismo.

In particolare, l’art. 14 chiarisce che le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso non sono vincolanti per la liquidazione medesima. L’art. 15 stabilisce che sono ammessi accenti sul compenso finale e che per la determinazione del compenso si tiene conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all’opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l’esecuzione dell’accordo ovvero con la liquidazione. Infine l’art. 16, stabilisce che, come per l’OCC, il compenso sia determinato sulla base dei seguenti parametri: a) in percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato compresa tra quelle di cui all’art. 1, comma 1, del Regolamento

<sup>7</sup> Soldati N., *Un intervento tempestivo per rendere residuale la liquidazione dell’impresa*, in *Le novità del Codice*, a cura di Nicola S., Il Sole 24 ore, Collana “Crisi d’Impresa”, Milano, 2019, p. 14.

concernente l’adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo (Decreto del Ministro della Giustizia 25/01/2012, n. 30 e successivi adeguamenti); e, b) in percentuale sull’ammontare del passivo risultante dall’accordo compresa tra quelle di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo Regolamento indicato alla lett. a). I compensi così determinati devono però essere ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%.

Ai costi fissi che gravano sulle Camere di Commercio per consentire il funzionamento dell’OCRI si provvede, invece, mediante versamento dei diritti di segreteria.

## RIEPILOGO

- **Quale documentazione deve produrre il debitore avanti al Collegio degli esperti?** Il Codice prevede che nella fase iniziale il Collegio degli esperti acquisisca dal debitore una relazione economico-patrimoniale-finanziaria aggiornata, l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali, con l’indicazione dell’ammontare dei crediti e delle eventuali cause di prelazione, nonché tutti gli ulteriori documenti considerati utili dal Collegio stesso. L’art. 19 del Codice prevede la facoltà del debitore di incaricare il Collegio stesso di predisporre la documentazione richiesta, pertanto in questo caso il Collegio svolge, oltre che il ruolo di controllo sul procedimento e sull’esito dello stesso, anche un ruolo consulenziale.
- **Quali attività e quali verifiche comporta la redazione della relazione iniziale del Collegio degli esperti?** La redazione da parte del Collegio della relazione iniziale comporta anche lo svolgimento di assunzioni di informazioni, ma, innegabilmente, presuppone specialistiche di tipo prettamente economico aziendale. Il Collegio è chiamato ad attestare la veridicità della base dati messa a disposizione dall’azienda in coerenza con i principi di attestazione e quindi utilizzando metodologie e tecniche proprie della revisione aziendale.
- **Qual è il termine con cui possono essere concesse le misure protettive?** Le misure protettive qualora siano concesse durante il procedimento di composizione assistita della crisi, comportano che i creditori per titolo o per causa anteriore al procedimento non potranno iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore, a pena di nullità. Le misure protettive possono essere richieste dal debitore mediante apposita istanza al Tribunale delle imprese. Il giudice designato per la trattazione dell’istanza – sentiti i soggetti che hanno effettuato la segnalazione e il presidente del Collegio avanti al quale pende la procedura di composizione assistita – può concedere al debitore di usufruire delle misure protettive inizialmente per un massimo di 3 mesi. Il termine è prorogabile di ulteriori 90 giorni fino al termine massimo di durata delle trattative a condizione che il Collegio nominato dall’OCRI attesti che sono stati compiuti progressi significativi delle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell’accordo.

**CAPITOLO 5**  
**MISURE PREMIALI**  
di Patrizia Rizza

*Il legislatore ha introdotto nel Codice una serie di misure atte ad incentivare l'imprenditore ad anticipare l'emersione della crisi. Tali misure premiali hanno natura personale e patrimoniale, e trovano applicazione sotto tre diversi profili: concorsuale, fiscale e penale. Sono collocate nel titolo relativo al procedimento di composizione della crisi negli artt. 24 e 25, ma sono estese in gran parte anche alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Il sistema di misure premiali viene integrato da ulteriori disposizioni, tra cui l'art. 14, comma 3, che esclude la responsabilità solidale degli organi di controllo che segnalino tempestivamente all'organo amministrativo fondati indizi della crisi e, in assenza di adeguata risposta o in caso di mancata adozione delle misure necessarie per superare la crisi, rivolgano la segnalazione all'OCRI.*

**SOMMARIO:** 1. Premessa - 2. Misure premiali di natura concorsuale - 3. Misure premiali di natura fiscale - 4. Misure premiali di natura penale

**REFERIMENTI NORMATIVI:** artt. 13, 14, 22, 24, 25, 39, 44, 90, 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333, 341 c.c.l., artt. 161, 163 l. fall., artt. 2086, 2749 c.c.

**1. Premessa**

Il presupposto per la applicazione è rappresentato dal tempestivo e positivo accesso alle procedure in oggetto. Il requisito di tempestività, come declinato nelle forme previste dall'art. 24, costituisce di fatto un ulteriore monito del legislatore nei confronti dell'imprenditore affinché intervenga sull'assetto organizzativo dell'impresa ai fini del monitoraggio degli indicatori e degli indizi di crisi di cui all'art. 13 CCI, adempiendo all'obbligo disposto dall'art. 3, comma 2, che si riflette nell'art. 2086 c.c. Il concetto è declinato a *contrarius* dall'art. 24 del Codice che definisce iniziativa non tempestiva il deposito delle istanze per accesso alla composizione della crisi o alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza avvenute oltre un definito limite temporale. Quest'ultimo è fissato in tre mesi nel primo caso ed in sei mesi per il secondo dal verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- a) Prevalenza dei debiti scaduti da almeno 60 giorni per retribuzioni, rispetto al totale mensile delle retribuzioni. Letteralmente l'ammontare dello scaduto deve essere pari a oltre la metà del totale mensile e assumono rilievo i soli debiti per retribuzioni, restando esclusi, sia dai

- b) debiti scaduti sia dal totale dei debiti considerati, il Tfr o i debiti di natura erariale e previdenziale;
- c) Prevalenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni, rispetto a quelli non scaduti. Letteralmente l'ammontare dello scaduto deve essere superiore rispetto al non scaduto;
- d) Superamento nell'ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi, degli indici della crisi di cui all'art. 13 CCI, commi 2 e 3.

Occorre constatare l'assenza di qualsiasi riferimento, nella formulazione testuale della disposizione, al momento nel quale l'imprenditore viene a conoscenza delle predette circostanze. Si valuta peraltro che tale assenza, lungi dal rappresentare un difetto della norma, sia in realtà estremamente funzionale a prevenire condotte intenzionalmente strumentali che volutamente differiscano a proprio piacimento l'asserito momento nel quale si è verificata la conoscenza delle predette circostanze, per far sì che appaia tempestiva una segnalazione di crisi in realtà tardiva. Il tema centrale non è dunque la conoscenza, ma semmai la conoscibilità, dei fatti *de quibus*.

È evidente, di conseguenza, che non rilevando, ai fini dell'esimente, il momento in cui il debitore viene a conoscenza delle circostanze dalle quali decorrono i termini per la verifica della tempestività, bensì il momento della effettiva manifestazione delle circostanze medesime, si rende necessario, come già più volte evidenziato *supra* (si rinvia al capitolo 2) che l'imprenditore si doti di adeguati assetti e quindi, tra l'altro, di meccanismi contabili ma anche amministrativi di rilevazione dei fatti aziendali, quali di procedure di monitoraggio delle scadenze e degli insoluti, in grado di dare sollecitamente contezza del momento di verifica delle predette circostanze.

L'art. 24, comma 2, CCI prevede che su richiesta del debitore, il Presidente del Collegio degli esperti nominato dall'OCRI attesti l'esistenza dei requisiti di tempestività svolgendo una attività di verifica e valutazione del rispetto dei termini e delle condizioni descritte dalla norma. Tale attestazione è finalizzata ad agevolare il debitore nel dimostrare poi *ex post* la sussistenza del presupposto per l'applicazione delle misure premiali.

Nella tabella che segue sono sintetizzate le differenti fattispecie previste dall'art. 25 commentate poi nei paragrafi *infra*.

MISURE PREMIALI		Penali
Concorsuali	Fiscali	
<ul style="list-style-type: none"> <li>raddoppio del termine massimo (60 giorni) della proroga che può essere disposta per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 25, comma 1, lett. d);</li> <li>riduzione (dal 30%) al 20% della soglia di soddisfacimento da garantire ai creditori chirografari, nel concordato in continuità, per escludere l'ammissibilità di proposte concorrenti (art. 25, comma 1, lett. e).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>riduzione alla misura legale del tasso di interesse applicato ai debiti tributari dell'impresa, per la sola durata della procedura di composizione assistita della crisi (art. 25, comma 1, lett. a);</li> <li>riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie: per le quali sia ammesso il pagamento in misura ridotta entro un dato termine dalla comunicazione dell'ente impositore e che scadano successivamente all'accesso al procedimento di composizione della crisi o a procedure di regolazione della crisi o insolvenza (art. 25, comma 1, lett. b);</li> <li>nel corso della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, riduzione della metà delle sanzioni e degli interessi afferenti debiti tributari che siano stati oggetto di precedente procedura di composizione assistita della crisi (art. 25, comma 1, lett. c).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>in caso di particolare tenuta del danno, causa di esclusione della punibilità di una serie di reati, tra cui le fattispecie di bancarotta e ricorso abusivo al credito, previsti dallo stesso Codice, a beneficio di chi abbia presentato istanza per l'accesso alla procedura di composizione o domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi o insolvenza (art. 25, comma 2, primo periodo);</li> <li>in assenza di particolare tenuta del danno, attuante a effetto speciale consistente nella riduzione della pena prevista fino alla metà, sempre a beneficio di chi abbia presentato istanza o domanda, qualora: il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori garantisca il soddisfacimento del 20% del cento chirografario e il danno cagionato non superi due milioni di euro (art. 25, comma 2, secondo periodo).</li> </ul>

## 2. Misure premiali di natura concorsuale

Le misure premiali di natura prettamente concorsuale sostanzialmente consistono:

- nel raddoppio – da non oltre 60 a non oltre 120 giorni – del termine massimo (previsto dall'art. 44, comma 1, lett. a) del Codice) della proroga per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti in forma piena ossia accompagnata dal piano, dalla attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1;

- nella riduzione della soglia di soddisfacimento garantita ai chirografari per beneficiare dell'esclusione delle proposte concorrenti nel concordato in continuità dal 30% (percentuale prevista dall'art. 90, comma 5 del Codice) al 20% (percentuale prevista dall'art. 25, comma 1, lett. e) richiamato dall'art. 90, comma 5 del Codice).

Questo gruppo di misure premiali ha quale scopo agevolare o tutelare l'imprenditore nell'iter per raggiungere soluzioni concordate, da una parte consentendo al tribunale di concedere più tempo all'imprenditore per predisporre piano concordatario o accordi di ristrutturazione, dall'altra "proteggendolo" maggiormente da proposte concorrenti. Quanto alla prima misura in esame, si può notare come il legislatore abbia in realtà inasprito il nuovo iter procedurale rispetto al regime previgente, che viene parzialmente ripristinato solo in forza della misura premiale in esame. La Legge fallimentare prevede infatti un termine tra i 60 e i 120 giorni per la presentazione del piano concordatario o per l'accordo di ristrutturazione a seguito del deposito di un ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. (il c.d. concordato in bianco) e tale termine può essere esteso dal tribunale di non oltre 60 giorni. Il CCI, invece, all'art. 44, comma 1, lett. a) prevede che, a fronte di una domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, il tribunale conceda un termine molto più breve, tra 30 e 60 giorni, per depositare la proposta di concordato preventivo con il piano o gli accordi di ristrutturazione. Detto termine può essere esteso per soli ulteriori 60 giorni. In questo contesto si inserisce la misura premiale che raddoppia la predetta possibile estensione portandola da 60 a 120 giorni; viene così allineato il complessivo termine astrattamente accordabile per il deposito ai sensi del Codice della crisi rispetto all'omologo termine massimo astrattamente accordabile ai sensi della Legge fallimentare, ovvero 180 giorni. Pertanto, pur classificando il raddoppio del termine come misura premiale, con questo impianto il legislatore della riforma ha voluto generalmente stringere le maglie della procedura di concordato in bianco e sanzionare l'intempestività. Condizione per l'incremento del termine astrattamente assegnabile dal tribunale è la mancata segnalazione da parte dell'OCRI al pubblico ministero della notizia di insolvenza ai sensi dell'art. 22 CCI<sup>1</sup>.

La seconda misura premiale in esame, invece, rappresenta un incentivo rispetto al regime delle proposte concorrenti dettato dalla Legge fallimentare all'art. 163, comma 5, sostanzialmente mantenuto dall'art. 90, comma 5, CCI: l'ammissibilità di proposte concorrenti, fattispecie ad oggi non frequente, è esclusa qualora sia attestato dal professionista incaricato un soddisfacimento del cento chirografario almeno pari al 30% in base alla propo-

<sup>1</sup>In questo senso Annardato M., *Le misure premiali all'imprenditore "virtuoso"*, in *Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi*, a cura di Danovi A.-Acciaro G., Il Sole 24 ore, Collana "Crisi d'Impresa", Milano, 2019, p. 69 ss.

sta principale. La misura premiale in esame introduce una riduzione di tale soglia al 20%.

### 3. Misure premiali di natura fiscale

Le misure premiali di natura fiscale consistono sostanzialmente nella riduzione di interessi e sanzioni previste sempre dall'art. 25, comma 1, lett. a), b) e c). Occorre ricordare come gli interessi e le sanzioni tributarie siano crediti assistiti dal medesimo privilegio che assiste il tributo o l'imposta cui afferiscono ai sensi dell'art. 2749 c.c. nei limiti temporali dettati dalla medesima norma. Si precisa a tal proposito che le misure in commento consistono in una riduzione dell'entità del debito e non in una esclusione del privilegio che assiste il relativo credito erariale. Si tratta quindi di crediti che, secondo le regole ordinarie del concorso, dovrebbero essere, almeno per la parte assistita da privilegio, soddisfatti prioritariamente rispetto a crediti di rango inferiore e, in caso di accordo di ristrutturazione del debito e concordato preventivo, per intero. Sono rimasti esclusi dalla tipologia di misura premiale in esame i debiti previdenziali.

### 4. Misure premiali di natura penale

Il Codice elenca in modo tassativo le situazioni cui possono essere applicate le misure premiali di natura penale. Si tratta:

- da un lato dei *reati perseguibili a seguito dell'apertura di una liquidazione giudiziale* ossia la bancarotta fraudolenta (art. 322), la bancarotta semplice (art. 323), il ricorso abusivo al credito (art. 325), anche qualora commessi da soci illimitatamente responsabili di società di persone (art. 328), da persone diverse dall'imprenditore ossia dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società (art. 329, 330, 331) e dall'instatore dell'imprenditore (art. 333);
- dall'altro lato dei *reati perseguibili a seguito dell'apertura di un concordato preventivo* ai sensi dell'art. 341, comma 2, lett. a) che richiama le disposizioni degli artt. 329 e 330 applicabili agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società e b) che richiama le disposizioni dell'art. 333 applicabili all'instatore.

Il Codice specifica che le misure premiali si applicano limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura.

Quando il danno cagionato è di **speciale tenuità**, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale.

le o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Negli altri casi in cui è stato cagionato un danno - o più letteralmente fuori dai casi in cui risulta un danno di **speciale tenuità** - per chi ha presentato l'istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicuri il soddisfacimento di almeno un quinto (20%) dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l'importo di euro 2.000.000.

In sintesi il Codice classifica la gravità del danno causato identificando tre intervalli di rilevanza che individuano tre differenti situazioni e cui sono correlate differenti conseguenze in termini di applicazione delle esimenti. La tabella seguente sintetizza il contenuto della norma:

CLASSIFICAZIONE DELLA GRAVITÀ DEL DANNO CAUSATO			
CATEGORIA DI DANNO	PARAMETRI PER LA CLASSIFICAZIONE	ESIMENTE	
A	DANNO DI "SPECIALE TENUITÀ"	Non è fornita una definizione specifica.	Non punibile
B	DANNO NON CLASSIFICABILE COME DI "SPECIALE TENUITÀ", MA INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA STABILITE DALL'ART. 329, COMMA 2, ULT. CAPOVERSO)	Alla data di apertura della procedura di regolazione il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento almeno pari al 20% dei crediti chirografari e la quantificazione del danno causato è minore/uguale a 2.000.000 di euro.	Pena ridotta alla metà
C	DANNO RILEVANTE	Alla data di apertura della procedura di regolazione il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori NON assicura alcun soddisfacimento dei crediti chirografari o assicura il soddisfacimento per una percentuale inferiore al 20% e la quantificazione del danno causato è maggiore di euro 2.000.000.	Nessuna esimente

Occorre evidenziare che il danno rilevante nella fattispecie in esame è quello cagionato non già dall'apertura della liquidazione giudiziale (ex fallimento) a seguito di una incapacità di tutti gli attori coinvolti di intervenire per tempo la crisi mediante il procedimento d'allerta e di gestirla efficacemente, bensì dallo specifico reato fallimentare commesso dal debi-



tore con la distrazione. Deve pertanto sussistere una connessione tra quanto il debitore abbia sottratto alla massa attiva e il danno che precisamente a causa di questa sottrazione abbiano subito i creditori sociali. Potrebbero infatti darsi casi di passivi fallimentari ingenti, in cui il danno causato dal fallimento sia rilevantissimo, associati tuttavia a distrazioni patrimoniali di speciale tenuità. In tale ipotesi dunque il danno – anche civilistico – ingente, determinato ai sensi del differente art. 378 CCI è quello provocato dal non avere gestito la crisi per tempo – e quindi nel non avere dato tempestivamente l'allerta – arrivando alla dispersione di valore e alla fine alla liquidazione giudiziaria, ma non quello generato dalla distrazione, e quindi, si considera sia conforme alla ratio della norma ammettere l'applicazione della misura premiale (vedi Cass. 26/11/2019, n. 52057)?

Le misure premiali di natura penale individuate dall'art. 25 descritte in tabella sono di due tipi: i) da un lato è prevista – per il caso A – una causa di non punibilità o esclusione; ii) dall'altro lato è invece individuata – per il caso B – un'attenuante a effetto speciale. Ai fini di un corretto inquadramento delle due misure, è opportuno ricordare che la causa di non punibilità esclude uno degli elementi costitutivi della fattispecie di reato (appunto la punibilità dello stesso). Il reato, pertanto, quando il danno sia classificato come di "speciale tenuità" non si configura con la conseguenza di mandare assolto l'imputato pur riconoscendosi astrattamente una sua responsabilità colpevole per l'illecito contestato. La circostanza attenuante, invece, attiene alla gradazione della pena e presuppone quindi la condanna per il reato. Solo nella prima ipotesi, pertanto, l'imputato, non avendo commesso il reato, non è sanzionabile nemmeno con pene accessorie quali l'inabilitazione all'esercizio dell'impresa commerciale o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

## RIEPILOGO

- In cosa consistono le misure premiali di natura prettamente concorsuale? Esse consistono: i) nel raddoppio – da non oltre 60 a non oltre 120 giorni – del termine massimo della proroga per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti in forma piena ossia accompagnata dal piano, dalla attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e dalla documentazione di cui all'art. 39, comma 1; ii) nella riduzione della soglia di soddisfacimento garantita ai chirografari per beneficiare dell'esclusione delle proposte concorrenti nel concordato in continuità dal 30% al 20%.

<sup>2</sup> In questo senso: Baldissera A.-Riva P., *Danno da fattispecie distrattive riconoscibile in sede penale. La nuova classificazione introdotta dall'art. 25, c. 2 cci, GdS Sidrea Crisi d'impresa, in corso di pubblicazione.*

■ In cosa consistono le misure premiali di natura fiscale? Esse consistono: i) nella riduzione alla misura legale del tasso di interesse applicato ai debiti tributari dell'impresa, per la sola durata della procedura di composizione assistita della crisi; ii) nella riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie; iii) nella riduzione della metà delle sanzioni e degli interessi afferenti debiti tributari che siano stati oggetto di precedente procedura di composizione assistita della crisi.

■ In cosa consistono le misure premiali di natura penale? Esse consistono: i) in caso di particolare tenuità del danno, nella causa di esclusione della punibilità di una serie di reati, tra cui le fattispecie di bancarotta e ricorso abusivo al credito, a beneficio di chi abbia presentato istanza per l'accesso alla procedura di composizione o domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi o insolvenza; ii) in assenza di particolare tenuità del danno, se il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento almeno pari al 20% dei crediti chirografari e la quantificazione del danno causato è minore/uguale a 2.000.000 di euro, nell'attenuante a effetto speciale consistente nella riduzione della pena prevista fino alla metà, sempre a beneficio di chi abbia presentato istanza o domanda.

